



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste

Tel. 040 6751

www.comune.trieste.it

partita IVA 00210240321

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI TRIESTE CHIARIMENTI

QUESITO n. 1

In merito al requisito tecnico professionale (art. 7.2 lett. c del disciplinare) si chiede se la polizza con monte premi annuo globale di almeno Euro 500.000,00 possa essere posseduta dalla mandante o dalla capogruppo indifferentemente.

RISPOSTA

Sì, fatto salvo che chi riveste il ruolo di capogruppo deve possedere il requisito nel suo complesso (polizze per il valore complessivo di due milioni di euro) in misura prevalente rispetto a ciascuna delle mandanti.

QUESITO n. 2

in riferimento alla gara emarginata in oggetto, essendo interessati a partecipare, siamo a chiedere chiarimenti.

In riferimento all'art. 16 del disciplinare, viene richiesto che l'offerta tecnica venga redatta su "supporto cartaceo". Essendo al procedura digitale, siamo a chiedere conferma che trattasi di mero refuso.

Inoltre siamo a chiedere se i CV dello staff dedicato di cui al Criterio di valutazione n. 1 si possano allegare e non concorrano nel computo del limite delle 20 facciate.

In riferimento al limite di cui sopra Vi chiediamo inoltre cortesemente di confermare che l'offerta tecnica, che rispetti tutte le condizioni indicate nel Disciplinare di gara, possa essere considerata valida indipendentemente dal programma utilizzato per la redazione e/o dall'orientamento del foglio A4. Precisiamo che per l'impaginazione della relazione tecnica, la scrivente società utilizza un software che non "comprime i testi" e si atterrà scrupolosamente alle disposizioni del Disciplinare.

In merito a quanto previsto all'art. 14.3.1 del Disciplinare, ultimo capoverso, in cui è richiesto di produrre il modello AI da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 80. c.3, chiediamo conferma che il legale rappresentante possa dichiarare, così come più volte ribadito da dottrina e giurisprudenza, l'insussistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 80 comma 1, 2 E 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità.

Quanto sopra anche in considerazione che: — l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle situazioni di esclusione dalle gare d'appalto può essere legittimamente assolto dal suo rappresentante legale anche avuto riguardo ai terzi, inclusi altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza (Vedasi tra le altre il Cons. St., sez. V, 27 maggio 2011, n. 3200); — l'obbligo della dichiarazione può ritenersi assolto dal legale rappresentante dell'impresa, con la specifica indicazione degli altri soggetti in carica, muniti di rappresentanza, immuni dai c.d. «pregiudizi penali» (Vedasi tra le altre il

Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7524; Id. 27 gennaio 2009, n. 521, ord.); – il Comunicato ANAC 26 ottobre 2016 (Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE), al punto 3 recita testualmente quanto segue: "Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle auto dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione".

Infine, con riferimento all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto, all'area "Gestione sinistri collegati alle polizze" che a pag. 2, prevede che "L'Ufficio Assicurazioni, in caso di contenzioso, trasmette al Broker copia dell'atto di citazione. Il Broker provvede al successivo inoltro presso la compagnia assicurativa e mette in campo tutte le attività necessarie alla gestione della pratica, provvedendo ad indicare all'ufficio assicurazioni il nominativo del legale fiduciario della compagnia assicurativa almeno 45 (quarantacinque) giorni lavorativi prima dell'udienza. (...)", chiediamo conferma che l'indicazione della nomina del legale -e la relativa tempistica di 45 giorni - sia subordinata all'eventualità di presa in carico della lite da parte della compagnia ed al rispetto, da parte di quest'ultima, dei termini di cui sopra.

RISPOSTA

1. Riferendosi al supporto cartaceo si intendeva chiarire che le offerte dovranno essere formulate in modo da poter essere stampate su supporto cartaceo con i requisiti dimensionali e di formattazione specificati nel medesimo paragrafo del disciplinare. In proposito si ribadisce che saranno oggetto di valutazione non più di venti facciate debitamente numerate. Ulteriore documentazione allegata non costituirà oggetto di valutazione.

2. Si conferma che le dichiarazioni di cui al modello A.I possano essere rese dal solo rappresentante legale ma si ritiene preferibile che venga specificato il nominativo dei soggetti per conto dei quali tali dichiarazioni vengono rese.

3. Si evidenzia che nella medesima sezione il capitolato prevede che il broker gestisce integralmente e direttamente i rapporti con le compagnie assicurative in caso di sinistro e che spetta al medesimo assicurare alla stazione appaltante la tempestività delle comunicazioni da parte delle compagnie le quali da parte loro assumono la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale.

QUESITO n. 3

siamo a chiedere un chiarimento relativo all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto "Responsabilità del broker" che prevede che: "(...) E' obbligo del broker stipulare specifica polizza assicurativa di RC professionale, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, con

massimale dedicato non inferiore a 2.500.000€, così come prevista dal D. Lgs 209/2005 e con validità non inferiore alla durata del contratto, comunicandone ogni eventuale successiva variazione. Annualmente il Broker trasmetterà copia della quietanza di pagamento. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Broker potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC Professionale, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale dedicato non è inferiore ad € Duemilionicinquecento/00 (€ 2.500.000/00). (...)"

Evidenziamo che la polizza di RC Professionale è un obbligo previsto dal D. Lgs 209/2005, a copertura delle attività che il broker svolge a favore di tutti i clienti, che sono parte terza per definizione e viene rinnovata annualmente ai sensi di Legge.

Chiediamo conferma quindi che in caso di aggiudicazione si possa presentare appendice alla polizza RC Professionale in corso, attestante l'operatività di un massimale non inferiore a quanto richiesto – che nel nostro caso è sei volte superiore al minimo previsto da Capitolato - senza limiti al numero di sinistri e che tale polizza verrà rinnovata annualmente ai sensi di Legge, impegnandosi a mantenere la stessa per tutta la durata dell'incarico.

A tal proposito vedasi anche la Sentenza del TAR di Brescia N. 00282/2017 REG.PROV.COLL. N. 01485/2016 REG.RIC. che in una fattispecie simile ha stabilito che "Se le espressioni utilizzate nel disciplinare di gara fossero state più esplicite nel senso di imporre l'allegazione di un nuovo contratto di assicurazione con un certo massimale, questo avrebbe costituito un aggravio della posizione dei concorrenti rispetto alla disciplina di legge, e dunque si sarebbe verificata l'ipotesi di nullità parziale prevista dall'art. 83 comma 8 del Dlgs. 50/2016."

RISPOSTA

Si risponde affermativamente.

QUESITO n. 4

Chiediamo quale sia il costo delle spese di pubblicazione in fase di aggiudicazione e se ci sono altre spese contrattuali da sostenere. Ci confermate che, al fine di rispettare il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs.50/2016, l'offerta tecnica nel rispettare le caratteristiche minime stabilite, dovrà essere redatta in verticale senza l'utilizzo di programmi di grafica che possano comprimere i testi?

RISPOSTA

Le spese di pubblicazione sono indicate a pag. 45 del disciplinare e ammontano ad Euro 3.800,00 IVA inclusa.

Le spese contrattuali, tenuto conto del valore a base di gara e dell'imposta di bollo e registro in misura fissa ammonteranno presumibilmente a Euro 1.565,00.

Le modalità di redazione materiale dell'offerta tecnica sono indicate a pag. 36 del disciplinare mentre non si comprende il richiamo al principio di equivalenza dell'art. 68 che riguarda gli aspetti tecnici dell'offerta e non quelli redazionali.

QUESITO n. 5

Si chiede di confermare che eventuali curricula delle risorse dedicate al servizio, copertina ed indice non siano conteggiate nel limite delle facciate previste per la redazione dell'offerta tecnica. Chiediamo inoltre di confermare che la dichiarazione modello AI possa essere resa dal legale

rappresentante, per quanto a propria conoscenza, in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all'articolo 80 comma 3.

Chiediamo infine di confermare che la domanda di partecipazione sia unica in caso di partecipazione in RTI.

RISPOSTA

La copertina e l'indice non costituiscono oggetto di valutazione. I curricula inclusi nelle venti facciate saranno oggetto di valutazione, le parti eccedenti no.

Si conferma la possibilità di una dichiarazione unica da parte del legale rappresentante.

In caso di RTI non ancora costituito ogni componente deve compilare e sottoscrivere tutta la documentazione e quindi ognuno deve redigere e sottoscrivere anche la propria domanda di partecipazione.

QUESITO n. 6

In riferimento alla gara emarginata in oggetto, essendo interessati a partecipare alla medesima, siamo a chiederVi, al fine di predisporre un'offerta di servizio quanto più possibile aderente alle esigenze di codesta spettabile Amministrazione, la possibilità di avere copia dei contratti assicurativi attualmente in essere da Voi stipulati e la statistica sinistri degli ultimi 5 anni.

Inoltre con riferimento alla polizza di RCT, siamo a chiedere se la franchigia indicata è in SIR o gestita direttamente dalla Compagnia

RISPOSTA

Si trasmettono i capitoli in essere e le statistiche disponibili.

Per quanto riguarda la RCT si tratta di una sir assistita con franchigia di Euro 3.000,00.

QUESITO n. 7

- in relazione all'art. 5 del Capitolato di Gara, chiediamo di specificare la scadenza complessiva (non annualità) dei contratti assicurativi in corso e l'ammontare delle provvigioni attualmente corrisposte al broker. Tale richiesta viene posta al fine di comprendere quale sia l'ammontare effettivo delle provvigioni che saranno incassate sui nuovi contratti rispetto a quelli in corso nell'ipotesi in cui le provvigioni attuali siano differenti rispetto a quelle poste a base di gara;

- in relazione alle modalità di redazione dell'offerta tecnica, chiediamo conferma che eventuali copertine, indice e i curricula del Responsabile del servizio, Gruppo di lavoro e Docenti possano essere allegati in un documento separato rispetto all'offerta non concorrendo, quindi, al raggiungimento del limite di pagine indicato per la sua redazione.

RISPOSTA

- Le scadenze sono le seguenti:

infortuni - 30/04/2023;

tutela legale - 28/02/2023;

rct - 30/04/2023;

all risks - 30/04/2023;

rcauto - 15/11/2021

- La provvigione è del 3,5 %

- La copertina e l'indice non costituiscono oggetto di valutazione. I curricula inclusi nelle venti facciate saranno oggetto di valutazione, le parti eccedenti no.

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta